

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 601

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Con il decreto-legge di cui si chiede la conversione, che conserva l'impianto del precedente decreto 13 luglio 1992, n. 335, si intende sopperire alla carenza di personale del Corpo di polizia penitenziaria, aggravatasi per effetto del vertiginoso incremento della popolazione penitenziaria (oltre 44.000 detenuti a fronte di 25.000 del dicembre 1990), della significativa reazione conseguente alle recentissime restrizioni in tema di ordinamento penitenziario (legge 12 luglio 1991, n. 203, e decreto-legge 6 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e delle attribuzioni trasferite dal 9 luglio al Corpo e relative alla traduzione e ai piantonamenti dei detenuti ed internati su tutto il territorio della Repubblica. I recenti aumenti organici, effetto della normativa del gennaio e giugno di quest'anno, non hanno possibilità di essere realizzati nell'immediato, vista la necessità di una formazione del personale e la grande difficoltà, sul piano organizzativo, di svolgere i corsi di formazione per tutti i neo assunti; una concreta possibilità per sopperire subito alle più urgenti esigenze è quella indicata nel decreto-legge, predisposto di concerto dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, consistente nell'assumere a tempo determinato, in eccedenza all'organico, 1.000 agenti di polizia penitenziaria attingendo dai contingenti dei militari in ferma prolungata da congedare entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di necessità, da militari di leva congedanti entro il 31 ottobre 1992 (articolo 1).

Quindi si potrà disporre di personale già militarmente formato da adibire a compiti esterni, cioè non a contatto con i detenuti; di conseguenza nessuna attività formativa dovrà essere intrapresa ed i soggetti potran-

no subito essere impiegati nei servizi esterni (articolo 2), sostituendo così agenti di provata esperienza da attribuire ai servizi istituzionali che già oggi richiedono l'impegno del Corpo.

L'assunzione sarà a tempo determinato (articolo 2, comma 2) per la durata di un anno, previo interpello e secondo una graduatoria formata da una commissione mista di rappresentanti delle due amministrazioni. Nel decreto è prevista l'assunzione dei soli aspiranti con buoni precedenti di servizio e immuni da precedenti penali; è comunque prevista la possibilità di disporre l'immediata cessazione dal servizio di chi, assunto a tempo determinato, non tenga regolare condotta o risulti comunque successivamente inidoneo al servizio (articolo 2, comma 3).

La straordinaria necessità ed urgenza è diretta e incontestabile conseguenza della situazione descritta; nell'immediato, per sopperire all'aumento dei compiti d'istituto e alle nuove attribuzioni conferite al Corpo di polizia penitenziaria e così assicurare un elevato grado di efficienza dei servizi, occorre procedere ad assunzioni di personale che possa essere immediatamente impegnato nei compiti indicati.

2. Gli articoli 3, 4 e 5 riguardano situazioni di estrema drammaticità, che richiedono interventi immediati.

Il problema dell'infezione da HIV all'interno della popolazione carceraria riveste particolare rilevanza di sanità pubblica essendo il carcere una sede dove si trova concentrato un alto numero di individui che hanno avuto comportamenti a rischio di tale infezione.

Nell'assenza di controlli sistematici ed obbligatori, può ritenersi comunque che la proporzione di soggetti infetti da HIV in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carcere sia molto più elevata di quella della popolazione generale proprio perchè più elevata è la proporzione di soggetti con comportamento a rischio. I controlli effettuati sui detenuti che hanno accettato volontariamente di sottoporsi a *test* dopo il loro ingresso in carcere hanno permesso, infatti, di accertare che circa il 20-24 per cento di essi, di cui la gran parte tossicodipendenti, è risultata sieropositiva ed appare realistico stimare quanto meno intorno al 10 per cento la percentuale di detenuti sieropositivi rispetto alla complessiva popolazione carceraria.

Di estrema importanza appare, dunque, limitare quanto più possibile l'ingresso e la permanenza in carcere di tali soggetti ed a tal fine gli articoli 3 e 4 del decreto intervengono occupandosi distintamente della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena.

In relazione alla prima, l'articolo 3 (in ciò recependo le indicazioni offerte sul punto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS) introduce un divieto assoluto di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da infezione da HIV in tutti quei casi in cui le loro condizioni siano da considerarsi incompatibili con il regime carcerario.

Lo stato di incompatibilità è dedotto dall'imputato, dal suo difensore o dal Servizio sanitario penitenziario mentre, con decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno determinati i casi di incompatibilità e quanto utile per accertarne la sussistenza.

Il giudice, se ravvisa l'incompatibilità, revoca la misura cautelare in carcere, ferma naturalmente la possibilità, se del caso, di disporre una diversa. Ove poi ricorrano esigenze diagnostiche o terapeutiche non adeguatamente componibili nell'ambito penitenziario, può essere altresì disposto il ricovero provvisorio del malato presso una idonea struttura del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale prescri-

zione delle misure necessarie per prevenire ogni pericolo di fuga.

Venute meno le esigenze di ricovero il giudice, se non risulta accertata l'incompatibilità, ripristina la custodia cautelare in carcere, salva la possibilità di disporre gli arresti domiciliari, i quali possono avere esecuzione, oltre che presso l'abitazione dell'imputato, anche presso una delle strutture attrezzate a tale scopo.

Con riferimento invece alla esecuzione di una pena, l'articolo 4 del decreto interviene direttamente sulla disposizione del codice penale che prevede i casi di rinvio obbligatorio di quest'ultima, inserendo, nel primo comma dell'articolo 146, un'ipotesi di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena non pecuniaria che debba aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei medesimi casi di incompatibilità che saranno determinati con il decreto interministeriale già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge.

Al fine di garantire nel massimo grado le esigenze di sicurezza e prevenire il pericolo di fughe, l'articolo 5 prevede che i detenuti e gli internati - per i quali la competente autorità, nel disporre il ricovero, abbia altresì previsto l'obbligo di piantonamento - siano avviati ad istituti ospedalieri, la cui individuazione avverrà con apposito decreto da emanarsi di concerto tra il Ministro della sanità ed il Ministro di grazia e giustizia.

3. L'innovazione proposta con l'articolo 6 è diretta a favorire, quanto più è possibile, i programmi di recupero, in strutture autorizzate, di soggetti detenuti tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti la norma, che si inserisce come novella nel testo unico sulle tossicodipendenze, prevede la possibilità, a ben precise condizioni, di revoca della custodia cautelare quando si tratti di tossicodipendente o alcooldipendente che voglia sottoporsi ad un programma terapeutico e di recupero. Per ottenere la revoca il detenuto in custodia cautelare deve proporre istanza, documentando il suo stato e la disponibilità a riceverlo da parte di una struttura a carattere residenziale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La revoca è disposta dal giudice, che riemetterà il provvedimento custodiale allorchè accerti interruzione del programma o comportamenti incompatibili con la corretta esecuzione.

Le norme contenute nell'articolo 6 non si applicano nei casi di procedimenti per uno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

Con l'articolo 7 si è inteso favorire quanto più possibile l'accostamento degli assuntori di stupefacenti alle strutture di recupero e di limitarne la presenza negli istituti di detenzione.

Si è così elevato da tre a quattro anni il limite di pena per poter beneficiare della sospensione della esecuzione della pena detentiva per fatti commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza; inoltre è stata estesa la previsione originaria anche alle ipotesi in cui residui da scontare una pena detentiva di quattro anni, circostanza questa che consente, a chi si è sottoposto o intende sottoporsi a programma terapeutico, di non vanificare i risultati conseguiti o conseguibili per effetto dell'esecuzione di pene inflitte per reati connessi ad un pregresso stato di tossicodipendente.

La medesima *ratio* ispira la disposizione dell'articolo 8, con la quale è stato elevato da tre a quattro anni il limite di pena per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, pena da computare non in relazione a quella edittale ma con riferimento a quella ancora da scontare.

4. L'esigenza cui risponde l'articolo 9 è questa: la legge 17 ottobre 1991, n. 335, nell'istituire in Bolzano la sezione distaccata presso la corte di appello di Trento e nello stabilire la devoluzione a tale nuovo ufficio degli appelli avverso le decisioni del tribunale di Bolzano, omise l'analogha devoluzione per gli appelli concernenti le decisioni pretorili. La necessità della norma è

evidente, com'è evidente l'urgenza, non potendo le decisioni pretorili rimanere prive di un giudice di appello nella medesima circoscrizione territoriale.

Altrettanto lineare è l'esigenza cui risponde l'articolo 10, comma 1: con legge 10 febbraio 1992, n. 94, è stata istituita la corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese, ma il legislatore ha omesso di stabilire il momento di inizio dell'attività; ciò è indispensabile in quanto l'istituzione richiede, come operazioni successive, la predisposizione di strutture materiali e personali nonchè la puntualizzazione del tempo in cui i relativi processi sono formalmente devoluti alla neocostituita corte per la celebrazione dei dibattimenti.

La necessità di una norma integrativa è evidente, com'è evidente l'urgenza in quanto senza la suddetta determinazione la corte è istituita ma non diventa operativa.

Nel comma 2 dello stesso articolo, per altrettanto evidenti ragioni di urgenza, si dispone la proroga fino al 30 novembre 1992 dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al neocostituito registro dei revisori contabili, termini fissati (a norma degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88) in centottanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto stesso. Considerato che le modalità di presentazione delle domande verranno stabilite con regolamento in corso di emanazione, i cui tempi tecnici porteranno quasi certamente a ridosso della scadenza dei termini suindicati, risulta innegabile la necessità della proroga, al fine di evitare gravi disagi per gli interessati (i quali, secondo una stima attendibile, sono in numero non inferiore alle cinquantamila unità), tenuto anche conto che l'ultima parte del tempo disponibile è venuta a coincidere con il mese di agosto.

L'ultimo articolo riguarda la copertura finanziaria per gli oneri recati dall'articolo 1.

RELAZIONE TECNICA

L'onere derivante dall'applicazione del provvedimento è determinata dall'importo dello stipendio annuo e dalle indennità spettanti a ciascun agente del Corpo di polizia penitenziaria (lire 35.909.843), moltiplicato per il numero delle unità (1.000).

Per l'anno 1992 l'onere è stato calcolato in ragione di cinque dodicesimi ed è stato così determinato:

lire $35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 5 =$ lire 14.962.434.583 a cui occorre aggiungere lire 300.000.000 per spese di funzionamento per un totale pari a lire 15.262.434.583.

Per l'anno 1993 l'onere è stato calcolato in ragione di sette dodicesimi ed è stato così determinato:

lire $35.909.843 \times 1.000 : 12 \times 7 =$ lire 20.947.408.416 a cui occorre aggiungere lire 252.591.584 per spese di funzionamento, per un totale pari a lire 21.200.000.000.

Costo unitario Polizia Penitenziaria V Livello

Stipendio annuo lordo	10.081.000
Tredicesima mensilità	840.083
Indennità pensionabile	4.579.200
Tredicesima mensilità	381.600
Indennità di presenza	486.200
Indennità integrativa speciale	12.233.052
Tredicesima mensilità	1.019.421
Straordinario Prefettura	1.529.550
	<hr/>
TOTALE ...	31.150.106
	<hr/>
Oneri riflessi 15.28%	4.759.736
	<hr/>
Totale annuo lordo	35.909.842
	<hr/> <hr/>

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 luglio 1992, n. 335.

Decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 12 settembre 1992.

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonchè di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di Polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, 1.000 unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati, in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro il 31 ottobre 1992. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

Articolo 2.

1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. Il rapporto di servizio è risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

Articolo 3.

1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Articolo 286-bis. - (*Divieto di custodia cautelare*). - 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di persona affetta da infezione da HIV, allorchè tale persona si trovi in una delle situazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. La richiesta può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal Servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a

norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

«3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione stabiliti con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.».

Articolo 5.

1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 6.

1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.»

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.».

Articolo 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni.».

Articolo 8.

1. Nell'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura».

Articolo 9.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonchè dalla pretura circondariale di Bolzano».

Articolo 10.

1. Nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento della corte di assise di cui al comma 1».

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono prorogati fino al 30 novembre 1992.

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 15.263 milioni per l'anno 1992 e in lire 21.200 milioni per l'anno 1993 si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 12.200 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 13.263 milioni per l'anno 1992 e a lire 9.000 milioni per l'anno 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1598 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1992.

SCALFARO

AMATO - MARTELLI - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI